



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale

Tel. 0461494666 - Fax 0461493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it

Trento, 16 aprile 2012

Prot. n. S003/12/220276/1.6/PG

### **CIRCOLARE N. 15/REF.**

Ai Presidenti  
degli uffici elettorali di sezione

Ai Sindaci ed ai Segretari  
dei Comuni della Provincia di Trento

Al Commissario straordinario  
del Comune di Cavedago

LORO SEDI

**Oggetto: Referendum provinciale abrogativo 2012.  
Istruzioni per l'ammissione all'esercizio del voto.**

Le istruzioni e le indicazioni fornite con questa circolare sono molto importanti per la regolarità delle operazioni di votazione. Si prega pertanto di leggere attentamente la circolare e di seguirne scrupolosamente il contenuto.

### **TESSERA ELETTORALE**

Per l'esercizio del diritto di voto per i referendum provinciali, l'elettore deve presentarsi con la propria tessera elettorale personale, che può essere sostituita solo da un duplicato o, nel caso in cui non ne risulti possibile il rilascio, da un apposito attestato del Sindaco.

### **ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI**

Si raccomanda in primo luogo la massima attenzione dei Presidenti e dei componenti degli uffici di sezione nell'ammissione al voto degli aventi diritto. Prima della consegna della scheda per la votazione il Presidente di seggio deve verificare che l'elettore sia iscritto nella lista elettorale della sezione e quindi abbia diritto di voto per le elezioni provinciali. Tale requisito è richiesto dall'art. 3 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (*Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali*), il quale dispone che possono partecipare al referendum "tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale". Appare opportuno ricordare al riguardo che il solo possesso della tessera elettorale riferita alla

sezione non implica automaticamente il diritto di votare per le elezioni provinciali, in quanto lo Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione prescrivono particolari requisiti residenziali per poter eleggere il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia.

Inoltre, non è infrequente che gli elettori si rechino a votare in una sezione del comune diversa da quella dove sono iscritti. In tal caso, dovranno essere indirizzati alla sezione di appartenenza.

**Si raccomanda, quindi, che siano ammessi al voto solo gli elettori che, oltre a presentare la propria tessera elettorale personale (o, in alternativa, il duplicato o l'attestato del Sindaco), risultino iscritti nelle liste elettorali della sezione.**

Infine, per gli elettori che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali si presentino al seggio sprovvisti della tessera elettorale o di un suo duplicato, ma muniti dell'attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco, gli estremi dell'attestato devono essere riportati nel registro che contiene i numeri delle tessere elettorali dei votanti; i nominativi di tali elettori, che risultano già iscritti nelle liste elettorali, **non** devono essere aggiunti in calce alla lista della sezione.

#### **ELETTORI NON ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DELLA SEZIONE**

Alla regola del voto nella sezione di iscrizione fanno eccezione solo le seguenti ipotesi tassativamente elencate dalla legge:

- 1) chi si presenti munito di sentenza della Corte d'Appello o di un'attestazione del Sindaco che lo dichiari elettore del comune (*rilasciata a elettori non iscritti nelle liste elettorali e diversa dall'attestato indicato nel paragrafo precedente*);
- 2) i membri del seggio e i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale nonché dei promotori del referendum, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, anche se iscritti nelle liste elettorali di altre sezioni del comune;
- 3) gli elettori non deambulanti, i quali sono ammessi al voto in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione di un'attestazione medica relativa all'impedimento.

**Prima dell'ammissione al voto degli elettori indicati ai numeri 2) e 3) il Presidente deve accertare che essi siano in possesso del diritto di voto per i referendum provinciali.** In particolare, all'atto della costituzione del seggio, domenica 29 aprile 2012, il Presidente dell'ufficio avrà cura di richiedere ai componenti del seggio, ai rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici rappresentati in Consiglio provinciale nonché dei promotori del referendum e agli ufficiali e agenti di polizia presenti se intendano esprimere il voto nella sezione. In caso affermativo, il Presidente deve comunicare ai propri uffici comunali i nominativi di tali elettori e il comune nelle cui liste sono iscritti. Gli uffici comunali provvederanno quindi alle necessarie verifiche, al fine di accertare se tali soggetti, pur non iscritti nelle liste della sezione, siano elettori del Consiglio provinciale e quindi abbiano diritto di votare per i referendum provinciali, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Ufficio.

Analoga procedura di accertamento deve essere adottata per l'ammissione al voto degli elettori non deambulanti.

Considerate la delicatezza e l'importanza della questione, sarà cura del Presidente del seggio adottare modalità operative e informazioni adeguate al fine di evitare

contestazioni e degli uffici comunali adottare procedure celeri per verificare il possesso del diritto di voto in capo ai nominativi comunicati dagli uffici elettorali di sezione.

I nominativi degli elettori indicati ai numeri 1), 2) e 3) che hanno votato devono essere aggiunti in calce alla lista di sezione e di essi si deve prendere nota **anche** nel registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Si tenga presente che in questo caso anche gli elettori ammessi a votare con attestazione del Sindaco devono essere aggiunti in calce alla lista di sezione, considerato che tali elettori non risultano già iscritti nelle liste di sezione a differenza di coloro che si presentano a votare con l'attestato del Sindaco perché sprovvisti della tessera elettorale.

Inoltre, sulle rispettive tessere elettorali devono essere apposti il bollo della sezione e la data della votazione, ad eccezione del caso in cui un elettore voti in base all'attestazione del Sindaco (vedi n. 1). In tale caso, l'annotazione "ha votato", la firma del Presidente, la data della votazione e il bollo dell'ufficio sono apposti sull'attestazione del Sindaco.

I Comuni ed il Commissario straordinario sono pregati di confermare la ricezione della presente circolare ai numeri:

tel. - 0461 494666/494670/494671

fax - 0461 493690

e-mail: [serv.giuntaelettoriale@provincia.tn.it](mailto:serv.giuntaelettoriale@provincia.tn.it)

Distinti saluti.



LA DIRIGENTE  
- dott.ssa Patrizia Gentile -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Patrizia Gentile", written over the typed name.